



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DI GIORGI, MARCUCCI, PUGLISI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, FEDELI, LANZILLOTTA, AMATI, SAGGESE, LEPRI, ASTORRE, CANTINI, CARDINALI, COCIANCICH, COLLINA, CORSINI, CUCCA, CUOMO, D’ADDA, DEL BARBA, DALLA ZUANNA, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, GIACOBBE, GINETTI, GRANAIOLA, LAI, LUCHERINI, MATTESINI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, PEZZOPANE, PUPPATO, RANUCCI, SANTINI, SCALIA, SILVESTRO, SUSTA, TOMASELLI e VATTUONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2016

Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dei siti italiani posti sotto la tutela dell’UNESCO

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di rafforzare il sistema di tutele previste dall'ordinamento italiano per preservare efficacemente i siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO tenendo conto dell'evoluzione della tutela accordata in sede internazionale anche alla dimensione del patrimonio culturale immateriale.

La Convenzione per il patrimonio mondiale del 1972 unisce i concetti di conservazione naturale e preservazione delle opere culturali riconoscendo la tutela dei modi in cui l'uomo interagisce con la natura e con i beni protetti nonché il bisogno di mantenere un equilibrio tra i due.

Nel caso dei centri storici assume particolare rilievo questa dimensione di equilibrio che deve essere considerata tenendo conto della profonda interdipendenza tra la dimensione materiale e quella immateriale. Quest'ultima molto rilevante tanto da aver dato luogo ad apposita Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale adottata a Parigi nel 2003 che fornisce una precisa definizione di patrimonio culturale immateriale cui si può far riferimento per completare la corretta tutela dei siti italiani che costituiscono Patrimonio mondiale UNESCO. Si considerano e si tutelano come patrimonio culturale immateriale «le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, le abilità - come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali agli stessi associati - che la comunità, i gruppi, ed in alcuni casi, gli individui, riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costante-

mente ricreato dalle comunità e dai gruppi in funzione del loro ambiente, della loro interazione con la natura e la loro storia, e dà loro un senso di identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana».

L'articolo 1 ha lo scopo di modificare la legge n. 77 del 2006 che ha introdotto misure speciali di tutela per i siti UNESCO, introducendo l'esigenza di tenere conto anche della forte componente intangibile o immateriale presente nei territori dichiarati patrimonio mondiale meritevole di tutela.

Spesso è proprio questa caratteristica peculiare a rendere eccezionale quel sito nel suo interagire con il patrimonio culturale tradizionale. Lo stesso concetto di autenticità invocato da UNESCO deve trovare la possibilità di essere autorevolmente perseguito negli strumenti vigenti, *in primis* il piano di gestione.

Un territorio, dichiarato patrimonio mondiale, deve preservare e valorizzare non solo il patrimonio monumentale ma quella fitta rete di valori culturali legati alle tradizioni, agli usi e ai costumi come l'artigianato, una rete commerciale di attività tradizionali e storiche variegata e a servizio del residente.

Per questo motivo appare opportuno andare a modificare la legge n. 77 del 2006 con l'introduzione di alcune variazioni che siano in grado di dare voce e forza al patrimonio immateriale e allo strumento principe: il piano di gestione.

L'articolo 2 tende a chiarire inequivocabilmente nell'ambito delle disposizioni in materia di liberalizzazione del commercio, la necessità di assicurare nei siti italiani UNESCO una adeguata tutela comprensiva,

anche in questo caso, del valore intrinseco del patrimonio immateriale. È opportuna una disciplina chiara e completa per consentire alle regioni e agli enti locali di prevedere nel rispetto dei principi generali della concorrenza e tenendo conto, in misura proporzionata, della cosiddetta eccezione culturale, adeguate regolamentazioni per assicurare la congruenza delle attività commerciali con l'identità del tessuto storico e culturale in aree soggette a particolare tutela.

La lettera *a)* del comma 1 modifica l'articolo 31 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, del Governo Monti, che ha sancito il principio generale dell'ordinamento nazionale di «libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali» esplicitando tra le possibili esclusioni già previste che la le-

gislazione regionale potrà prevedere limitazioni anche derivanti dalle esigenze di tutela del patrimonio mondiale UNESCO comprensivo della dimensione immateriale.

La lettera *b)* del comma 2, infine, interviene su un altro principio generale previsto dall'articolo 34 dello stesso decreto-legge n. 201 del 2011 che codificando la «libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento» delle attività economiche limita la possibilità di introdurre atti amministrativi preventivi di assenso, autorizzazione o controllo. Anche in questo caso si esplicita che tra le esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti che possono consentire una deroga c'è anche la tutela dei siti che costituiscono patrimonio mondiale UNESCO.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modificazioni alla legge
20 febbraio 2006, n. 77)*

1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – *(Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dei siti italiani UNESCO)*. – 1. I siti italiani UNESCO sono protetti anche nei loro aspetti legati al patrimonio culturale immateriale, come definiti dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167.

2. Lo Stato, le regioni, i comuni e le città metropolitane, con apposita regolamentazione e nel rispetto delle convenzioni UNESCO, di altri strumenti internazionali e del diritto dell'Unione europea in materia di tutela del patrimonio culturale immateriale, tutelano e valorizzano il patrimonio culturale immateriale caratterizzante il territorio dei siti italiani UNESCO, con particolare riguardo alle attività artigianali e commerciali tradizionali»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, dopo le parole: «paesaggistici e naturali» sono inserite le seguenti: «nonché del patrimonio immateriale»;

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Ai fini della presente legge, i siti italiani UNESCO sono dotati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di apposite strutture tecniche adeguate alle esigenze del sito e con a capo un coordinatore tecnico, che sia in grado di interagire in maniera diretta con i soggetti responsabili delle amministrazioni pubbliche.

1-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definite le modalità operative ed organizzative, nonché la dotazione di personale, delle strutture tecniche di cui al comma 1-bis.»;

c) all'articolo 3:

1) al comma 2, le parole da: «le opportune forme» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «le forme di collegamento con programmi o strumenti normativi nei settori della pianificazione e della regolamentazione edilizia e urbanistica, ambientale ed energetica, del commercio e delle attività produttive, della mobilità, del decoro urbano, del turismo e della cultura, con particolare attenzione alla pianificazione strategica e di sistema»;

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. I piani di gestione di cui al comma 1 devono essere recepiti nei diversi strumenti di pianificazione, con l'obiettivo di favorire processi condivisi di governo tra i soggetti istituzionalmente competenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei siti italiani UNESCO, anche nei loro aspetti legati al patrimonio culturale immateriale;

2-ter. Tra le azioni da perseguire all'interno dei piani di gestione vi è l'obbligato-

rietà di specifiche valutazioni di impatto patrimoniale per progetti a larga scala e infrastrutturali.»;

d) all'articolo 4, comma 1, lettera *d-bis*), dopo le parole: «alla valorizzazione» sono inserite le seguenti: «del patrimonio culturale immateriale nel territorio dei siti stessi, nonché alla valorizzazione» e dopo le parole: «patrimonio tradizionale» sono inserite le seguenti: «artigianale, commerciale,»;

e) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: «e per i sistemi turistici locali» sono soppresse;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO».

Art. 2.

(Modifiche al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 2, le parole: «e dei beni culturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «e dei beni culturali inclusi i siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell'UNESCO, anche nei loro aspetti legati al patrimonio culturale immateriale».

b) all'articolo 34, comma 4, dopo le parole: «costituzionalmente rilevante» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa la tutela dei siti italiani di interesse culturale paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell'UNESCO anche nei loro aspetti legati al patrimonio culturale immateriale,».

